

OGGETTO, PRESCRIZIONI, CRITERI, INDICAZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto l'espletamento delle prestazioni professionali di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP) e di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 - *Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro s.m.i.*, e dovrà comprendere gli allegati (diagramma di gantt, computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza e analisi del rischio, fascicolo dell'opera) relativamente all'intervento di adeguamento alla normativa antincendio della sede del Liceo Artistico "Nervi-Severini" via Tombesi Dall'Ova, 14 – Ravenna.

Il progetto prevede la realizzazione di opere edili ed impiantistiche (di tipo elettrico), sui locali della scuola attualmente funzionanti, finalizzate alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività a fini di prevenzione incendi. L'importo complessivo dei lavori è stimato in 115.000,00 € compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

2. Condizioni e prescrizioni di ordine generale

La progettazione dell'intervento verrà sviluppata in un unico livello definitivo-esecutivo e dovrà essere elaborato sulla base del progetto architettonico che la Provincia di Ravenna metterà a disposizione dei professionisti incaricati accompagnandolo con ogni necessaria illustrazione (o chiarimento) delle scelte edilizie e distributive che possono influire sulla prestazione professionale richiesta.

Al fine di assicurare la rispondenza del progetto alle esigenze della Provincia di Ravenna e la indispensabile organicità ed omogeneità del complessivo progetto dell'opera, il Professionista, nel corso dell'espletamento dell'incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti con il Responsabile Unico del Procedimento rimanendo altresì obbligato a fornire, con la massima tempestività, ad altri professionisti incaricati ed ai tecnici provinciali incaricati della progettazione di altri aspetti o parti del complesso edilizio, ogni informazione indispensabile od utile per la definizione degli aspetti progettuali non compresi nell'ambito dell'incarico, ma da questo condizi-

nati.

Il Professionista incaricato rimarrà altresì obbligato a partecipare, a semplice richiesta degli uffici provinciali, alle riunioni, incontri, sopralluoghi, dagli stessi convocate per l'esame e la definizione congiunta degli aspetti progettuali specifici ovvero per l'analisi delle interrelazioni progettuali ed operative in precedenza menzionate.

Allo stesso modo il Professionista dovrà tenere gli opportuni contatti ed assumere le necessarie informazioni presso gli enti od organismi delegati alla approvazione del progetto o di suoi specifici aspetti, limitatamente e per quanto attiene al settore di progettazione a lui affidato sviluppando la dovuta documentazione grafica analitica e descrittiva con la modulistica di riferimento necessaria alla acquisizione dei pareri di competenza.

Il progettista, infine, rimane impegnato ad introdurre nel progetto - anche se già elaborato, presentato ed accettato dalla Provincia di Ravenna - tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio delle amministrazioni, enti od organismi competenti in merito alla approvazione del progetto medesimo e così fino alla sua definitiva approvazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi rispetto a quelli concordati con il presente disciplinare.

3. Indicazioni e prescrizioni specifiche

L'incarico dovrà essere espletato nel rispetto della normative vigenti. Tra queste – e precisando che eventuali omissioni od imprecisioni dell'elenco che segue non esonerano il progettista dall'obbligo sopra definito – si richiamano in particolare:

- D.L. 16 luglio 2020 – *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (c.d. Decreto Semplificazioni)*.
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 - *Codice dei contratti pubblici s.m.i.*
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (per quanto ancora vigente) s.m.i.*

- D.M. 11 ottobre 2017 - *Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici* s.m.i..
- D.M. 18 dicembre 1975 - *Norme tecniche relative all'edilizia scolastica* (per quanto applicabile) s.m.i..
- D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* s.m.i..
- L. R. 30 luglio 2013 n.15 *Semplificazione della disciplina edilizia* s.m.i..
- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 *Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici* s.m.i..
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* s.m.i..
- Decreto. 22 agosto 2017 n.154 *Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42* s.m.i..
- D.M. 26 agosto 1992 - *Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica* e altre norme ivi richiamate.
- D.P.R. del 22 settembre 2011, n.151 *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'allegato I si individuano le seguenti attività soggette al controllo:*
 - 34.1B Archivi di materiale cartaceo con quantitativi di massa fino a 50.000 kg,
 - 65.1B - Impianti e centri sportivi fino a 200 persone,
 - 67.4C - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti,
 - 74.3C - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw, oltre 700kW.
- D.M. 7 agosto 2012 - *Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*
- D.M. 20 dicembre 2012 - *Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio e altre norme ivi richiamate.*
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 - *Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* s.m.i..
- D.M. 17 gennaio 2018 *Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni* s.m.i. e successive circolari applicative.
- L. R. 30 ottobre 2008 n.19 *Norme per la riduzione del rischio sismico* s.m.i..
- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 *Norme in materia di installazione degli impianti negli edifici* s.m.i..
- L. 9 gennaio 1991 n.10 e L. 3 agosto 2013 n.90 ed i connessi regolamenti di attuazione per quanto riguarda il contenimento del consumo energetico.
- D.G.R. 1715/2016 *Modifiche all'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla Delibera di Giunta Regionale 967/2015* s.m.i..
- Norme CEI, UNI ed UNI-CIG per quanto applicabili.
- L. 11 gennaio 1996 n.23 *Norme per l'edilizia scolastica.*
- regolamenti comunali e della Azienda USL in materia di igiene ambientale e del lavoro.

Il progetto dovrà essere studiato ed elaborato individuando tra le soluzioni tecniche conformi quelle in grado di contemperare la qualità della esecuzione e la efficienza delle prestazioni delle opere e/o manufatti con il requisito della economicità di realizzazione e gestione.

Analogamente i materiali ed i componenti scelti e le modalità della loro messa in opera dovranno rispondere al criterio della buona qualità, affidabilità, durabilità e manutenibilità nonché – compatibilmente a quanto appena detto - alla economicità.

In caso di divergente interpretazione e valutazione – nell'ambito di soluzioni tutte conformi ai dispositivi normativi – sarà facoltà della Provincia di Ravenna, attraverso i propri organi tecnici, prescrivere quelle da sviluppare progettualmente.

4. Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017

Il servizio affidato dovrà essere espletato nel rispetto del D.M. 11 ottobre 2017. Il Professionista dovrà pertanto assicurarsi che gli elaborati di progetto a sua firma riportino le necessarie prescrizioni e verifiche finalizzate all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi pertinenti con la progettazione ad esso affidata.

5. Prestazione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

5.1 Tipo e caratteristiche delle prestazioni del servizio

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto di quanto richiesto dal citato D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e più precisamente:

- redazione del **Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)** di cui all'art. 100, comma 1 i cui contenuti minimi sono specificati nell'allegato XV, che dovrà risultare un idoneo strumento di pianificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare in cantiere, di concreta fattibilità e semplice comprensione e non un mero elenco e richiamo di norme. Il PSC dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
 - o **relazione tecnica** e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera;
 - o **tavole esplicative** di progetto relative agli aspetti di sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sulla organizzazione del cantiere;
 - o **documentazione fotografica** dello stato di fatto, che evidenzi gli elementi di importanza rilevante ai fini della sicurezza;
 - o **crono programma dei lavori** con l'individuazione delle fasi, delle sottofasi di lavoro ed interferenze spaziali e/o temporali e dare chiara evidenza delle procedure complementari e di dettaglio, riferibili alle scelte autonome delle imprese esecutrici che dovranno essere esplicitate nei rispetti POS, relative a specificità dell'opera da realizzare;
 - o **stima dei costi di cui all'allegato XV**, con elaborazione di un computo metrico estimativo analitico dei costi della sicurezza.

Il progettista CSP incaricato dovrà inoltre provvedere alle seguenti funzioni:

- coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero *"Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro"*;
- visione del luogo dove sarà realizzato l'intervento, con particolare attenzione alle interferenze e al contesto ambientale nel quale si svilupperà l'area di cantiere;
- acquisizione dal Dirigente scolastico di tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione del PSC stesso, con particolare riferimento:
 - a) alla presenza di sottoservizi;
 - b) alle modalità di accesso/uscita della struttura scolastica;
 - c) ai rischi relativi all'attività che si svolge all'interno della struttura scolastica;
 - d) agli orari dell'attività scolastica;
 - e) agli allacci elettrici ed idrici;
 - f) alle modalità comportamentali da rispettare all'interno dell'edificio scolastico;
 - g) a particolari procedure/comunicazioni da attuare durante lo svolgimento di attività soggette a rischi che potrebbero interferire con le attività scolastiche.
- recepimento dei contenuti del Piano di Emergenza (PE) dell'Istituto scolastico da inserire in allegato all'interno del PSC, in modo da risultare coerente con il PE stesso o nel caso sia necessario occorrerà coinvolgere il Servizio Prevenzione e Protezione dell'ambiente di lavoro che ospita il cantiere per le necessarie integrazioni e/o modifiche del PE esistente;
- partecipazione alle riunioni, incontri e sopralluoghi di coordinamento con i progettisti degli uffici provinciali, al fine di dare indicazioni, relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro, che possano essere di indirizzo alle scelte progettuali ed organizzative.

Il PSC potrà essere redatto utilizzando il modello semplificato previsto dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014.

- redazione del **Fascicolo** adattato alle caratteristiche dell'opera (**F.O.**) i cui contenuti sono stabiliti nell'Allegato XVI, tenendo conto anche degli obblighi individuati dalla normativa regionale in relazione alle necessarie dotazioni degli edifici ai fini di contrastare il rischio di caduta dall'alto (D.G.R. n. 699 del 15 giugno 2015 Regione Emilia Romagna "Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile").

5.2 Forma e numero degli elaborati da produrre

Gli elaborati PSC e Fascicolo dell'opera completi di allegati grafici e computistici e documentali dovranno essere consegnati al committente nel numero di:

- 2 copie in formato cartaceo completo di timbro e firma;
- file pdf firmato digitalmente;
- file in formato editabile necessario per il successivo aggiornamento da parte del CSE.

6. Prestazione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

6.1 Tipo e caratteristiche delle prestazioni del servizio

Nel rispetto di quanto previsto e richiesto dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i. il CSE:

- prima dell'inizio dei lavori dovrà far proprio il Piano della Sicurezza e di Coordinamento (PSC);
- prima della firma del contratto d'appalto, ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, dovrà verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) anche ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e la sua compatibilità e coerenza rispetto al PSC;
- dovrà verificare l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza di tutte le Imprese partecipanti alla esecuzione dei lavori;
- prima dell'inizio dei singoli lavori di competenza, dovrà aggiornare il PSC con i nominativi dei datori di lavoro delle Imprese esecutrici e quelli dei lavoratori autonomi;
- potrà e dovrà apportare al PSC, sia prima dell'inizio dei lavori che durante il loro svolgimento, tutte le modifiche ed integrazioni ritenute opportune;
- dovrà adeguare il PSC ed il Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 81/08 (Fascicolo) in relazione all'andamento, evoluzione ed eventuali modifiche dei lavori, valutando anche le eventuali proposte avanzate dalle Imprese;
- dovrà assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione ed il rispetto, da parte delle Imprese, del PSC e delle relative procedure di lavoro;
- dovrà trasmettere a tutti i soggetti coinvolti le modifiche effettuate al PSC;
- dovrà verificare che, in caso di modifiche al PSC, le Imprese provvedano ad effettuare gli eventuali aggiornamenti ai rispettivi POS;
- dovrà attivare procedure atte ad organizzare tra i datori di lavoro, inclusi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività;
- dovrà relazionare al Committente, nella persona all'uopo individuata, ed al Direttore dei Lavori riguardo lo stato della sicurezza in cantiere durante lo svolgimento dei lavori;
- dovrà effettuare periodiche e puntuali visite in cantiere – almeno una visita in cantiere a cadenza settimanale fermo restando la possibilità di incrementare tale numero per specifiche tipologie di intervento - per controllare le condizioni di sicurezza e per fornire le prescrizioni ed istruzioni ritenute opportune, organizzando anche specifici incontri tenuti con le Imprese esecutrici;
- dovrà procedere alla stesura di apposite relazioni scritte o verbali circa le situazioni riscontrate in cantiere ed i provvedimenti adottati in relazione a ciascuna visita effettuata;
- dovrà proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme relative alla sicurezza previste dal D.Lgs n. 81/08 s.m.i., nonché delle prescrizioni contenute nel PSC, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere oppure la risoluzione del contratto;
- dovrà sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;
- a chiusura dei lavori dovrà redigere una Relazione finale di coordinamento dell'attività svolta nell'ambito del cantiere.